



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 242 del 28 aprile 2022.

“Individuazione del Rappresentante unico dell'Amministrazione regionale nelle conferenze di servizi di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'articolo 14-ter, commi 3 e 5;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e, in particolare, l'articolo 19, comma 4, il quale prevede che: *“Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non regionali, le amministrazioni regionali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente, per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal presidente della Regione,.....”*;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, prot. n. 5240 dell'8 marzo 2022, di trasmissione della relazione prot. n. 41165 del 30 novembre 2021, recante in calce le determinazioni del Presidente medesimo, con la quale il



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Segretario generale della Presidenza della Regione, con riferimento all'Obiettivo apicale 4, “Analisi dei procedimenti di nomina del rappresentante unico della Regione Siciliana nelle conferenze di servizi indette da Amministrazioni statali”, in attuazione dell'Azione b) “Formulazione di una proposta finalizzata alla razionalizzazione e al miglioramento delle modalità operative fin qui adottate, con definizione di un nuovo modello organizzativo e predisposizione del relativo schema di provvedimento presidenziale”, formula una proposta per la definizione di un modello organizzativo per la nomina del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee, di cui all'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e all'art. 19 della legge regionale n. 7/2019, allegando relativo schema di provvedimento presidenziale;

CONSIDERATO che, nella citata nota n. 41165/2021, il Segretario generale della Presidenza della Regione rappresenta che, al fine dell'elaborazione di una ipotesi di modello organizzativo per la nomina del rappresentante unico regionale coerente con le disposizioni normative in atto vigenti, sono stati presi in considerazione due modelli organizzativi possibili: quello accentrato (adottato dall'Amministrazione statale), che prevede la costituzione di una struttura unica e la nomina di un solo soggetto quale rappresentante unico per tutte le conferenze di servizi, e quello decentrato (delineato quale possibile dall'art. 19 della legge regionale n. 7/2019) che prevede la nomina di soggetti diversi individuati preventivamente in base a criteri prestabiliti (amministrazione procedente, materia dell'intervento,.....); che il criterio adottato sin qui da parte della Presidenza della Regione, ispirato al modello decentrato, è stato quello di nominare con provvedimento presidenziale, in occasione di ogni singola indizione di conferenza, funzionari del ramo di Amministrazione regionale avente competenza, quanto meno prevalente, sull'oggetto della conferenza, preventivamente indicati dal rispettivo Assessore; che tale prassi andrebbe consolidata con l'adozione di un modello organizzativo che possa continuare a



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

garantire un'adeguata competenza tecnica in capo al rappresentante unico ma, al contempo, consentire una maggiore celerità nella nomina dello stesso, al fine di concedergli un congruo lasso di tempo per l'acquisizione, il coordinamento e la sintesi delle posizioni espresse dalle strutture regionali coinvolte nella conferenza di servizi, anche con la convocazione, ove ritenuto, di riunioni tecniche preventive alla stessa conferenza;

CONSIDERATO che, ciò premesso e in base alla prassi maturata negli ultimi due anni, la Segreteria generale ha ritenuto di procedere, ai sensi del richiamato art. 19, comma 4 della legge regionale n. 7/2019, all'individuazione preventiva di rappresentanti unici regionali *ratione materiae*, in base al ramo di Amministrazione statale procedente o che ha, comunque, indetto la conferenza di servizi, e, pertanto, ha elaborato l'allegato schema di provvedimento di nomina, che, all'art. 1, contiene un prospetto che individua tre distinti rappresentanti unici regionali, nelle persone del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia e del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, in relazione alle conferenze di servizi indette, rispettivamente, dal Ministero della transizione ecologica, (fatta eccezione per il Dipartimento energia dello stesso), dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento energia e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità; tali fattispecie ricomprendono tutte le ipotesi di nomina di rappresentanti unici regionali in relazione a conferenze di servizi comunicate negli ultimi due anni (2020-2021) alla Presidenza della Regione;

CONSIDERATO che, nella citata nota segretariale n. 41165/2021, si rappresenta, altresì, che l'allegato schema di decreto presidenziale proposto prevede che il Presidente della Regione, nei casi non riconducibili alle fattispecie elencate nel prospetto di cui al succitato art. 1 di detto decreto, provvederà ad individuare un rappresentante unico regionale in ragione dell'oggetto della conferenza di servizi e del relativo intervento da realizzare, e che, inoltre, il Dirigente generale nominato



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

rappresentante unico, può delegare le relative funzioni ad altro funzionario del proprio Dipartimento;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, il Segretario generale della Presidenza della Regione propone, conclusivamente, con la medesima nota n. 41165/2021, l'adozione di un modello decentrato per la nomina del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi, di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, allegando il relativo schema di provvedimento presidenziale, ed atteso che tale modello organizzativo incide su diversi rami dell'Amministrazione regionale, sottopone la tematica all'attenzione della Giunta regionale;

RITENUTO di condividere la superiore proposta ed allegato schema di provvedimento presidenziale, concernente l'individuazione del Rappresentante unico dell'Amministrazione regionale nelle conferenze di servizi di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta di cui alla nota prot. n. 41165 del 30 novembre 2021, della Segreteria generale della Presidenza della Regione, ed allegato schema di provvedimento presidenziale, concernente l'individuazione del Rappresentante unico dell'Amministrazione regionale nelle conferenze di servizi di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, trasmessi dal Presidente della Regione con nota prot. n. 5240 dell'8 marzo 2022, costituenti allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

MILAZZO

Il Presidente

MUSUMECI

MTC

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Prot: 5240

8 MAR. 2022

OGGETTO: Rappresentante unico della Regione Siciliana nelle conferenze di servizi indette da Amministrazioni statali e formulazione di una proposta finalizzata alla razionalizzazione e al miglioramento delle modalità di nomina.

Alla Segreteria di Giunta

E.p.c. Alla Segreteria Generale

Affinchè sia sottoposto all'esame della Giunta regionale nella prossima seduta utile, si trasmette la nota del Segretario Generale prot. 41165 del 30 novembre 2021 relativa all'oggetto, recante in calce le determinazioni del Presidente della Regione.



Il Capo di Gabinetto

Vaccaro
Colica

Prot. n. 41165 del 30 NOV. 2021

Oggetto: Obiettivo apicale 4 Analisi dei procedimenti di nomina del rappresentante unico della Regione Siciliana nelle conferenze di servizi indette da Amministrazioni statali e formulazione di una proposta finalizzata alla razionalizzazione e al miglioramento delle modalità operative fin qui adottate.

Azione b) *Formulazione di una proposta finalizzata alla razionalizzazione ed al miglioramento delle modalità operative fin qui adottate con definizione di un nuovo modello organizzativo e predisposizione del relativo schema di provvedimento presidenziale.*

**All'On.le Presidente della Regione
- Ufficio di Gabinetto**

e, p.c.

All'Organismo Indipendente di Valutazione

Con riferimento all'Obiettivo apicale 4, in attuazione dell'azione b), si formula qui di seguito una proposta per la definizione di un modello organizzativo per la nomina del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee di cui all'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e all'art. 19 della L.r. n. 7/2019, allegando relativo schema di provvedimento presidenziale.

Si allega, altresì, una versione aggiornata del prospetto già trasmesso in attuazione dell'azione a), riportante i dati e la tempistica dei procedimenti di nomina dei rappresentanti unici regionali curati da questa Segreteria Generale nel corso dell'anno 2020 e fino al 30 ottobre 2021.

Nell'arco di tempo considerato sono pervenuti a questa Segreteria Generale 8 atti di indizione di conferenze di servizi da parte di Amministrazioni statali, per i quali si è resa necessaria l'individuazione del rappresentante unico regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate.

Dall'esame delle tempistiche complessive dei procedimenti in argomento si evince che l'Amministrazione regionale, in 7 casi su 8, è stata in grado di nominare il proprio rappresentante unico nei termini assegnati dall'Amministrazione procedente.

Nell'ambito di tale attività questa Segreteria Generale ha ridotto al minimo i tempi relativi agli adempimenti istruttori di propria competenza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Per contro, il lasso di tempo maggiore (fino all'89% dei tempi complessivi) risulta impiegato per la designazione, da parte dell'Assessore di volta in volta competente, del funzionario da nominarsi con provvedimento del Presidente della Regione ai sensi del richiamato art. 19, comma 4, della L.r. n. 7/2019.

Anche in considerazione di tale elemento di criticità si è pervenuti all'elaborazione di una ipotesi di modello organizzativo per la nomina del rappresentante unico regionale coerente con le disposizioni normative in atto vigenti.

Al riguardo sono stati presi in considerazione due modelli organizzativi possibili:

- quello accentrato (adottato dall'Amministrazione statale), che prevede la costituzione di una struttura unica e la nomina di un solo soggetto quale rappresentante unico per tutte le conferenze di servizi;
- quello decentrato (delineato quale possibile dall'art. 19 della L.r. n. 7/2019), che prevede la nomina di soggetti diversi individuati preventivamente in base a criteri prestabiliti (amministrazione procedente, materia dell'intervento, ...).

Modello accentrato

L'Amministrazione statale ha adottato un modello accentrato, individuando il rappresentante unico per tutte le conferenze di servizi simultanee nelle quali risultano coinvolte anche amministrazioni non statali (art. 14-ter, comma 4, L. n. 241/1990). Il rappresentante unico si avvale per i propri compiti delle strutture del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si riserva, tuttavia, la facoltà di individuare altri rappresentanti unici per singole conferenze di servizi o per specifiche esigenze (cfr. D.P.C.M. 8 luglio 2020).

Tale modello assicura immediatezza nell'individuazione del rappresentante unico per le conferenze di servizi, tuttavia non è detto che garantisca in tutte le ipotesi, in capo allo stesso, il possesso delle competenze ed esperienze professionali necessarie per valutare adeguatamente le posizioni espresse dai diversi rami di amministrazione di volta in volta interessati.

Modello decentrato

L'adozione di un modello decentrato, con nomina di rappresentanti unici diversi, individuati in base all'oggetto delle conferenze di servizi, consente, per contro, oltre alla immediatezza della nomina, anche la scelta delle professionalità più idonee per assicurare un efficace coordinamento delle posizioni espresse dai diversi rami di amministrazione di volta in volta interessati.

Il criterio sin qui adottato da parte di questa Presidenza, ispirato al superiore modello, è stato quello di nominare con provvedimento presidenziale, in occasione di ogni singola indizione di conferenza, funzionari del ramo di Amministrazione regionale avente competenza, quanto meno prevalente, sull'oggetto della conferenza, preventivamente indicati dal rispettivo Assessore.

Tale prassi andrebbe, tuttavia, consolidata con l'adozione di un modello organizzativo che possa continuare a garantire un'adeguata competenza tecnica in capo al rappresentante unico ma, al contempo, consentire una maggiore celerità nella nomina dello stesso, al fine di concedergli un congruo lasso di

tempo per l'acquisizione, il coordinamento e la sintesi delle posizioni espresse dalle strutture regionali coinvolte nella conferenza di servizi, anche con la convocazione, ove ritenuto, di riunioni tecniche preventive alla stessa conferenza.

A tal fine giova richiamare l'inciso di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, ai sensi del quale il rappresentante regionale unico nella conferenza di servizi può essere "*nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente della Regione ...*".

L'individuazione preventiva del rappresentante unico regionale consentirebbe di:

- ridurre al minimo i tempi di attivazione dello stesso rappresentante, che potrà avviare gli approfondimenti istruttori di propria competenza immediatamente dopo la ricezione dell'atto di indizione della conferenza di servizi;
- continuare ad individuare la figura più idonea ad espletare i compiti di rappresentante unico secondo criteri di competenza e di esperienza professionale correlate alla materia oggetto della conferenza di servizi.

Alla luce delle superiori considerazioni e in base alla prassi maturata negli ultimi due anni, si è ritenuto di procedere all'individuazione preventiva di rappresentanti unici regionali *ratione materiae* in base al ramo di Amministrazione statale procedente, o che ha comunque indetto la conferenza di servizi.

Si è, pertanto, elaborato l'allegato schema di provvedimento di nomina, che si sottopone all'attenzione della S.V., che, all'art. 1, contiene un prospetto che individua tre distinti rappresentanti unici regionali, nelle persone del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, del Dirigente generale del Dipartimento dell'Energia e del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, in relazione alle conferenze di servizi indette, rispettivamente, dal Ministero della transizione ecologica (fatta eccezione per il Dipartimento Energia dello stesso), dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento energia e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità.

Tali fattispecie ricomprendono tutte le ipotesi di nomina di rappresentanti unici regionali in relazione a conferenze di servizi comunicate negli ultimi due anni (2020-2021) alla Presidenza della Regione.

Resta inteso, come previsto nello schema di provvedimento proposto, che il Presidente della Regione, nei casi non riconducibili alle fattispecie elencate nel prospetto, provvederà ad individuare un rappresentante unico regionale in ragione dell'oggetto della conferenza di servizi e del relativo intervento da realizzare.

Lo schema di provvedimento prevede per il Dirigente generale nominato rappresentante unico regionale la possibilità di delega a un funzionario del proprio Dipartimento.

Conclusioni

Alla luce di quanto rappresentato, si propone l'adozione di un modello decentrato per la nomina del rappresentante unico regionale per le conferenze di servizi e, conseguentemente, si allega uno schema di provvedimento presidenziale.

Atteso che il provvedimento in questione è volto all'adozione di un modello organizzativo che incide su diversi rami dell'Amministrazione regionale, si suggerisce alla S.V. di valutare l'opportunità di sottoporre la relativa tematica all'attenzione della Giunta regionale. ancorché ciò non sia espressamente previsto dal citato art. 19, comma 4, della legge regionale n. 7/2019.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento o per eventuali, ulteriori approfondimenti.

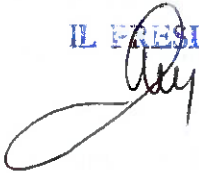
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Mattarella




DETERMINAZIONI ON LE PRESIDENTE

Rossi in Giunta

IL PRESIDENTE



Prospetto iter di nomina del Rappresentante unico della Regione Siciliana in Conferenze dei Servizi ex art. 14 ter L. 241/1990 e ss - periodo 1 gen 2020 – 30 ott 2021

Conferenza	Convocazione Conferenza			Richiesta designazione		Designazione assessoriale		Sottoposizione provvedimento al Presidente			Provvedimento di nomina del Rappresentante unico		Tempi procedurali	
Oggetto	nota	Data di arrivo in Segreteria Generale	Data di arrivo al Servizio	Nota richiesta designazione	Data di partenza	Nota di designazione	Data di arrivo	Foglio vettore	Data partenza	Data di ritorno del foglio vettore	Nota	Data partenza	Giorni complessivi procedimento	Giorni per designazione da parte Assessorato competente
Riesame complessivo AIA Società A2A Energiefuture SPA	77489	2 ott 2020	7 ott 2020	vie brevi		vie brevi		6	4 nov 2020	5 nov 2020	36965	5 nov 2020	34	
Riesame complessivo AIA Società SASOL Italy	89538	13 nov 2020	16 nov 2020	38259	16 nov 2020	7568	27 nov 2020	7	27 nov 2020	30 nov 2020	40430	30 nov 2020	17	11
Riesame parziale AIA Società Raffineria di Milazzo ScpA	94250	20 nov 2020	23 nov 2020	40005	26 nov 2020	7974	10 dic 2020	9	10 dic 2020	non tornato			non concluso	14
Riesame complessivo AIA Enel per Centrale Archimede	106140	18 dic 2020	21 dic 2020	44463	23 dic 2020	359	14 gen 2021	1	18 gen 2021	22 gen 2021	2608	22 gen 2021	35	22
Riesame complessivo AIA Società Versalis	107414	21 dic 2020	23 dic 2020	44633	24 dic 2020	1021	5 feb 2021	2	5 feb 2021	9 feb 2021	4809	9 feb 2021	50	43
Riesame complessivo AIA Enel per installazione Porto Empedocle	107417	21 dic 2020	23 dic 2020	44634	24 dic 2020	1020	5 feb 2021	2	5 feb 2021	9 feb 2021	4810	9 feb 2021	50	43
Centro polifunzionale Anas-Polizia stradale svincolo A29 Alcamo Ovest	10405	12 mag 2021	13 mag 2021	17006	18 mag 2021	4712	3 giu 2021	6	4 giu 2021	11 giu 2021	20113	11 giu 2021	30	16
Itinerario Palermo-Agrigento Tratta Palermo Lercara Friddi	13160	18 giu 2021	21 giu 2021	21782	24 giu 2021	6926	30 giu 2021	8	7 lug 2021	27 lug 2021	26003	28 lug 2021	40	6

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Il Presidente

Individuazione del Rappresentante unico dell'Amministrazione regionale nelle conferenze di servizi di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”*;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTO il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare l'articolo 14-ter, commi 3 e 5;
- VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e, in particolare l'art. 19, comma 4, il quale prevede che: *“Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non regionali, le amministrazioni regionali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente della Regione,....”*;
- CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare ed efficace svolgimento delle conferenze di servizi per le quali è previsto, ai sensi del citato art. 19, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2019, che il Presidente della Regione Siciliana nomini il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale;
- RITENUTA al riguardo, l'opportunità di individuare preventivamente il rappresentante unico, secondo criteri di competenza, in modo da conferire celerità ed efficacia alla funzione di rappresentante unico della Regione Siciliana nelle conferenze di servizi;

CONSIDERATO che il rappresentante unico è il soggetto abilitato, in seno alla conferenza di servizi, ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale coinvolte nella conferenza di servizi;

RAVVISATA la necessità di prevedere un modello operativo che consenta, in forza della specifica competenza posseduta in relazione all'oggetto della conferenza dei servizi, la valutazione delle posizioni espresse dalle amministrazioni regionali coinvolte, al fine della definizione della posizione, univoca e vincolante, dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO opportuno, per le finalità sopra evidenziate, individuare preventivamente il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale nelle conferenze di servizi di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2019 nel Dirigente generale del Dipartimento regionale avente competenze analoghe a quelle del ramo di Amministrazione statale procedente;

DECRETA

ART. 1

1. E' nominato preventivamente rappresentante unico dell'Amministrazione regionale nelle conferenze di servizi di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale avente competenze analoghe a quelle del ramo di Amministrazione statale procedente o che ha, comunque, indetto la relativa conferenza di servizi, secondo il seguente prospetto di corrispondenza:

Ramo di Amministrazione statale cui appartiene la struttura procedente o che ha, comunque, indetto la conferenza di servizi	Dipartimento regionale il cui Dirigente generale viene nominato preventivamente quale rappresentante unico dell'Amministrazione regionale nella conferenza di servizi
Ministero della Transizione Ecologica (eccetto Dipartimento energia)	Dipartimento regionale dell'ambiente
Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento energia	Dipartimento regionale dell'energia
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	Dipartimento regionale tecnico

2. La Presidenza della Regione, per ciascuna conferenza, provvede ad inoltrare la relativa convocazione, ove la stessa non gli sia già pervenuta, al rappresentante unico come individuato sulla scorta del prospetto di cui al precedente comma, informandone l'Amministrazione statale procedente.
3. Il Dirigente generale nominato rappresentante unico, ai sensi del comma 1, può delegare le relative funzioni ad altro funzionario del proprio Dipartimento.
4. La posizione espressa dal rappresentante unico dell'Amministrazione regionale in sede di conferenza di servizi viene definita, previa istruttoria, anche tramite una o più riunioni tecniche con le strutture regionali coinvolte nella conferenza medesima.
5. Nell'attività istruttoria può essere coinvolto ogni altro soggetto ritenuto funzionale allo svolgimento dell'istruttoria, qualora il rappresentante unico ne ravvisi l'utilità a fini conoscitivi.
6. Le strutture regionali coinvolte forniranno al rappresentante unico la propria posizione entro il termine comunicato dal rappresentante unico, comunque antecedente alla data di conclusione dell'istruttoria della conferenza di servizi.
7. Le stesse strutture regionali coinvolte, anche su richiesta del rappresentante unico, possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto.
8. Per l'espletamento dei suoi compiti, il rappresentante unico si avvale delle strutture del Dipartimento regionale di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2

1. Per i casi non previsti dal prospetto di cui al precedente articolo, il Presidente della Regione procederà alla nomina del rappresentante unico per il singolo procedimento.

Palermo, li

Il Presidente
MUSUMECI